



DISPOSIZIONE N. 391 DEL 10.11.2014

UFFICIO DI RIFERIMENTO PRATICA: DIREZIONE

OGGETTO: PROCEDURE DI GARA – SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – BOZZA DI DETERMINAZIONE: CRITERI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38, COMMA 2-BIS E DELL'ART. 46, COMMA 1-TER DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 (NUOVA DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO) ANAC - BANDO-TIPO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE BOZZA DI SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA – ANAC – PRESA D'ATTO - DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con disposizione n. 24 del 15/02/2012, che qui si richiama *per relationem*, il servizio di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'Azienda per categoria D e C è stato affidato per cottimo fiduciario alla società **Gi Group S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n. 5, C.F. e P.IVA: 11629770154, per n. 2 anni;
- con successiva disposizione n. 154 del 04/06/14, CIG X7C0F02184, si disponeva, nelle more dell'avvio e della conclusione della nuova procedura ad evidenza pubblica, la riattivazione per il periodo 05/06/2014 – 31/07/2014 del servizio di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale in somministrazione, di cui alla disposizione n. 24 del 15/02/12, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per le funzionalità indispensabile degli Uffici;
- con disposizioni n. 243 del 28/07/14, CIG XCC0F02182, e n. 260 del 26/08/14, CIG XB21057598, si disponevano, nelle more dell'avvio e della conclusione della nuova procedura ad evidenza pubblica, ulteriori proroghe, rispettivamente, per i periodi 01/08/2014 – 31/08/2014 e 01/09/2014 – 31/10/2014;
- le risorse attualmente somministrate, pertanto, sono n. 4 e risultano così assegnate: n. 2 risorse al Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – borse studio e Servizi abitativi, Ufficio Verifiche, controlli ed accertamenti; n. 1 risorsa sempre al Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – borse studio e Servizi abitativi, Ufficio Verifiche, controlli ed accertamenti, ma anche a supporto dell'Ufficio Personale; n. 1 risorsa al Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – borse studio e Servizi abitativi, Ufficio Borse di studio, prestiti fiduciari, mobilità internazionale, e fasce di utenza disabile;
- con Delibera n. 87 del 22.10.2014 il CDA stabiliva di attivare due nuovi servizi di supporto in favore degli studenti anche ai sensi dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 e relativi alla assistenza alla locazione per gli studenti fuori sede, da affidare senza ulteriori oneri al Supporto legale al RUP e l'assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa all'ISEE, necessaria per la presentazione dell'istanza di accesso al concorso borse di studio, mediante ricorso a somministrazione di lavoro;
- dall'attuale dotazione organica, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013, risulta, rispetto al personale in servizio (n. 80 impiegati di cui n. 71 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 5 impiegati di cat. D, di cui n. 2 in comando), una carenza di personale in dotazione stabile di categoria C in n. di 34 e di categoria D in numero di 7;
- con Delibera n. 80 del 6.11.2013 questa Amministrazione ha approvato una prima ipotesi di proposta prot. n. 10486/2013 avente ad oggetto il Disciplinare Posizioni organizzative – la ridefinizione Servizi e Uffici – e le modifiche regolamentari in conseguenza di quanto stabilito ai punti 9 e 10 del CCDI 2013 e dunque dell'attività di concertazione prevista dall'art. 16, comma 2, del CCNL 31.3.99 e del documento regionale di concertazione 21.10.2008, già richiamato nel CCDI. La struttura organizzativa è stata rimodulata in un'ottica di massima razionalizzazione e riqualificazione delle funzioni nel modo seguente :

Servizi di staff	Uffici
Affari generali	Segreteria CDA e organi

	Segreteria Direzione
	Protocollo
	Affari generali e trasparenza
Tecnico	Pianificazione, progettazione e gestione
	Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro
	Urbanistica ed edilizia – finanziamenti residenze
Economico finanziario	Gestione economico finanziaria
	Gestione entrate, patrimonio e controllo gestione
	Economato e inventario
	Personale
Sportello contratti	Gestione gare e contratti
Contenzioso	Attività precontenziosa, contenziosa e rapporti con Avvocatura dello Stato
	Assistenza legale locazioni studenti
CED	CED e Sicurezza informatica
	Impianti tecnologici e Statistiche
Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi	Borse di studio, prestiti fiduciari, mobilità internazionale e fasce di utenza disabile
	Verifiche, controlli ed accertamenti
	Residenza De Amicis
	Residenza Paoella
Interventi destinati a tutti gli studenti universitari - Ristorazione	Gestione Convenzioni Ristorazione
	Controllo servizi
Altri interventi destinati agli studenti universitari – Sportelli	Sportelli informativi servizi agli studenti – Residenze
	Sportelli informativi servizi agli studenti – altre strutture

– Per l'anno 2014 con Delibera n. 44 del 9.5.2014 è stato ridefinito il tema e si è stabilito che nell'ADISU verranno istituite n. 6 posizioni organizzative di lavoro. Le posizioni corrispondono alle seguenti unità organizzative complesse :

1. Servizio Affari generali.
 2. Servizio Economico finanziario.
 3. Servizio Personale.
 4. Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi.
 5. Servizio Altri interventi destinati agli studenti universitari – Sportelli.
 6. Servizio tecnico.
- I Servizi dunque sono i seguenti :

Servizi di staff
Affari generali
Tecnico
Economico finanziario
Sportello contratti
Contenzioso
Servizi di line
CED

Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi
Interventi destinati a tutti gli studenti universitari – Ristorazione
Altri interventi destinati agli studenti universitari – Sportelli

– la dotazione organica di alcuni uffici è attualmente la seguente ed è in corso un’attività di valutazione della ridenominazione e consistenza degli Uffici, della dotazione organica e di fabbisogno del personale, in conseguenza dei carichi di lavoro assunti, delle strategie aziendali, delle missioni previste dalla L.R. n. 21 del 2002 e dalla normativa vigente, e dei trasferimenti regionali :

Servizi	Uffici	Posti totali			Posti coperti		
		Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. D	Cat. C	Cat. B
Affari generali	Segreteria CDA e organi	1	2	1	1		1
	Segreteria Direzione		3				
	Protocollo		2	2		1	2
	Affari generali e trasparenza		2	3			3
Tecnico	Pianificazione, progettazione e gestione	1	3		1		
	Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro		1	6		1	6
	Urbanistica ed edilizia – finanziamenti residenze		1				
Economico finanziario	Gestione economico finanziaria	1	2	1	1		1
	Economato		1	1			1
Personale	Personale	1	1	4	1		4
	Gestione entrate, patrimonio e controllo gestione		1				
Sportello contratti	Gestione gare e contratti	1	1	1			1
Contenzioso	Attività precontenziosa, contenziosa e rapporti con Avvocatura dello Stato	1	1				
	Assistenza legale locazioni studenti		1				
Comunicazione CED* –	CED e Sicurezza informatica	1	1	2		1	2
	Impianti tecnologici e Statistiche						
Interventi non destinati alla generalità degli studenti –	Borse di studio, prestiti fiduciari, mobilità internazionale e fasce di utenza disabile	3	2	4			4
	Verifiche, controlli ed accertamenti		2	3			3
	Residenza De Amicis		2	8		1	8



Borse studio e Servizi abitativi	Residenza Paoella		2	9			9	
Interventi destinati a tutti gli studenti universitari - Ristorazione	Gestione Convenzioni Ristorazione	1	1					
	Controllo servizi		1					
Altri interventi destinati a tutti gli studenti universitari - Statistiche	Sportelli informativi servizi agli studenti - Residenze	1	2	4			4	
	Sportelli informativi servizi agli studenti - altre strutture		3	21	1		21	
TOTALE POSTI		12	38	70		5	4	70
			120			79		

Dato atto che:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18.6.2013, con cui sono state approvate Le Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2013/2014, nonché la Delibera della Giunta Regionale n. 221 del 27.6.2014, con cui sono state approvate Le Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2014/2015, al Capo IV Disposizioni attuative nelle disposizioni finali recitano "Sono vietati gli incarichi di consulenza, studio o ricerca ad esterni, nonché le assunzioni, anche a termine, di personale, laddove sia possibile utilizzare, con comandi o assegnazioni temporanee, il personale regionale, di altre ADISU, o di Enti Locali, come previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, della L.R. n. 21 del 2002, previa richiesta ai predetti organi che dovranno dare riscontro entro 30gg. (da intendersi quale silenzio rifiuto); in ogni caso, restano fermi i limiti di legge previsti per le assunzioni di personale e per gli incarichi esterni ed è richiesta la previa autorizzazione della Regione Campania per le assunzioni mediante concorso. Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7 e di avvalersi di quanto disposto dall'art.1 comma 22 della L.R. n. 5 del 2013";
- il Piano 2013 delle attività annuali e pluriennali dell'Adisu (Art. 21, comma 2, lett. d), Legge Regionale 21/2002), approvato dal CDA con delibera n. 38 del 7.6.2013, tratta del lavoro in somministrazione e stabilisce che "... attualmente sono in servizio due lavoratori interinali e sono in corso le procedure per almeno altri due. Sul documento di programmazione per il 2013 è prevista la medesima cifra del 2012 con il pieno rispetto del tetto normativo";
- rispetto a ciò il Piano 2014 delle attività annuali e pluriennali dell'Adisu (Art. 21, comma 2, lett. d), Legge Regionale 21/2002), approvato dal CDA con delibera n. 43 del 09/05/14, prevede l'obiettivo di attivare lo strumento della somministrazione, ma massimizzandone l'applicazione con una razionalizzazione dovuta alla massima produttività possibile del personale interno. Per il triennio 2013-2015 si prevede un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa;



- l'Accordo Decentrato 2014 al punto 13 recita: "13. ... L'Azienda dunque utilizzerà lo strumento di cui all'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" che si rendono necessarie fino alla copertura della dotazione organica mediante comandi, assegnazioni temporanee o intese di mobilità, di personale, che avverranno secondo le norme vigenti in termini di tetti e limiti vigenti e indicati dalla Regione Campania. La nuova programmazione degli interventi è stata fatta in coerenza di quanto sopra (articolo 9, comma 28, del DL 78/2010) e di quanto sancito in merito ai tetti e ai vincoli dalle pronunce dei vari organismi competenti (vedasi la Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 280/2013/PAR del 20 dicembre 2013, la Corte Costituzionale n. 173 del 2012, le Sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 17 aprile 2012, n. 11)".
- la Relazione al Bilancio di previsione 2014, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 20/12/2013 e con parere favorevole dei revisori con verbale n. 16 del 22/01/2014, recita: "Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è il lavoro in somministrazione. La corretta imputabilità tra i costi del personale è stata confermata dalla Regione Campania, mediante mancanza di rilievi alla richiesta di rendicontazione dei detti costi per l'anno 2010 in merito al capitolo 20 del bilancio. L'Azienda, in considerazione della estrema urgenza e criticità relativa all'ufficio di contabilità in particolare, non avendo riscontri dalle richieste di comando ha autorizzato in data 25.11.2011 in relazione alle forti criticità presenti nell'Azienda nella gestione dell'ufficio contabilità e in generale degli altri uffici dovute alla mancanza di personale con categoria D o almeno C sufficienti a garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'Azienda, il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori in data 20.12.2011. Già nel bilancio di previsione 2012 è stata stanziata una somma pari ad € 160.000,00 pari al 50% delle somme previste nell'anno 2009, ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e da art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011. Si rileva che l'Azienda nel passato ha utilizzato fino a n. 8 lavoratori interinali, cosa non più possibile dal 2011 con il taglio del 50% rispetto alla spesa 2009 e con il tetto del 7% della dotazione organica. Dunque attualmente sono in servizio tre lavoratori interinali e sono in corso le procedure per almeno altri due. Sul documento di programmazione per il 2014 è prevista la rimodulazione con il pieno rispetto del tetto normativo, come meglio puntualizzato nello specifico dettaglio sulle spese di personale"; Occorre dire che rispetto al 2013 sono state presentate alcune modifiche, sempre nel rispetto della tabella che la Regione Campania ritiene di convalidare nella tipologia di spese del personale. Infatti circa le spese di personale è stata apportata una variazione tra alcuni capitoli relativi. Infatti il regolamento del personale e il CCDI 2013 sono stati aggiornati dal CDA con Delibera del 07/06/13, n. 39 e n. 50 del 24/07/2013 e preventivamente sottoposti anche alle OO.SS. nella seduta del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) nella successiva seduta del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013. Il detto regolamento prevede rispetto al personale dipendente attualmente impiegato (attualmente dipendente n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, dipendenti in comando n. 2 di categoria D), una previsione di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12. L'Accordo Decentrato 2013 al punto 13 recita: "13. ... Il lavoro interinale non è consentito per i profili della categoria A, per quelli della vigilanza e per quelli del personale educativo docente. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere attivato nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 14.09.2000. I lavoratori temporanei, ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.09.1999, partecipano all'erogazione delle risorse del salario accessorio per il periodo di attività presso l'Amministrazione, ma agli stessi non possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa ... Ai sensi dell'art.2, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.2 del CCNL 14.09.2000, nonché alla normativa di cui alla legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2013 si rileva che l'Azienda in mancanza di riscontri su comandi, assegnazioni temporanee o intese di mobilità, di personale, continuerà, sempre nel rispetto del tetto di spesa del 2009 previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto



dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ad utilizzare il lavoro interinale, nei termini di durata idonei a sopperire alle deficienze nella dotazione organica". Il personale in servizio attualmente è pari a n. 80 dipendenti e dunque la percentuale calcolata secondo i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, è pari a massimo 6 lavoratori somministrati e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00 (come da disposizione n. 158 del 2012). L'art.9, comma 28, del D.L. n. 78\2010 recita stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni ... fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale ... A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. L'articolo 9 della L.R. n. 38 del 2012 con oggetto "Adeguamento all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010", stabilisce che "La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo le norme più restrittive in applicazione del Piano di rientro del servizio sanitario". Da verifiche interne fatte rispetto agli impegni del 2009 risulta il seguente quadro della spesa impegnata.

Cap. 20 "SPESE PER LAVORO TEMPORANEO,COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE":

-) imp. n. 1 del 7.1.09 come da disp. n. 202/2007 € 38.986,89;
-) imp. n. 8 del 7.1.09 come disp. n. 444/2007 € 2.000,00;
-) imp. n. 14 del 7.1.09 come da disp. n. 675/2007 € 108.000,00;
-) imp. n. 193 del 11.5.09 come da disp. n. 208/2009 € 48.000,00;
-) imp. n. 264 del 8.9.09 come da disp. n. 227/2009 € 53.464,11.

Cap. 24 "SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE, CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI":

-) imp. n. 56 del 22.1.09 "COMPENSI DIRIGENTI AZIENDA ANNO 2009" € 200.000,00.

Cap. 59 "SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE":

-) imp. n. 419 del 1.2.10 "TFR CO.CO.CO." € 65.000,00.

La spesa massima è dunque pari a € 585.451,00. Il 50% sarebbe pari ad un tetto totale di € 292.725,50.

In merito alle modalità con le quali la Regione, gli enti regionali e locali debbano applicare questi tagli nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010). Ma questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un



«limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 236 del 2013, n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009 e n. 139 del 2012). In base a tale canone interpretativo i tetti statali vincolano le Regioni solo in quanto concorrono a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate (vedasi n. 139 del 2012). In altri termini, le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011). Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato.

L'interpretazione più recente del tema è stata data dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la pronuncia n. 26 del 2013 nella quale si rileva che "Lo stesso significato dell'inciso posto all'inizio dell'art. 1, comma 141, l. n. 228/2012 (*"Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni..."*) tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, *nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali*, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi. Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, *"lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima richiamata enuncia il principio di diritto secondo il quale le norme che dispongono limiti puntuali alle spese obbliga gli enti al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente. Si tenga peraltro presente che la Regione Campania nell'intervento normativo di cui all'articolo 9 della L.R. n. 38 del 2012 con oggetto "Adeguamento all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010", ha stabilito che "La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" e non ha ritenuto di fissare lo stesso vincolo per il lavoro somministrato. Ma si ritiene preferibile applicare questo tetto anche alla tipologia suddetta. Dunque la soluzione che si potrebbe prospettare è legata alle esigenze funzionali e organizzative dell'Azienda. Si consideri che per il lavoro in somministrazione la possibilità di fruire del tetto massimo consentito per l'Azienda, come previsto dalle norme sopra citate è pari al 7% del personale in servizio attualmente pari a n. 80 dipendenti e al 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009, dunque con il tetto di n. 6 unità di personale e di € 160.000,00 annue. Applicando il calcolo sulle n. 6 unità si supera il tetto di € 160.000,00. Dunque la soluzione sarebbe quella di stanziare sul capitolo n. 20 la somma necessaria a coprire le unità autorizzate ad oggi dal CDA in numero di 5 e applicare la riduzione su altri capitoli in misura corrispondente, portando comunque il tetto al 50% complessivo della spesa sostenuta nel 2009. Come fatto nella relazione e nel documento programmatico di bilancio. Avremmo dunque uno stanziamento sul

cap. 20 pari a € 292.725,50. Per un totale complessivo comunque di € 5.632.970,00 pari allo stanziamento del 2013.

- La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 280/2013/PAR del 20 dicembre 2013, risponde al seguente quesito del Comune di Collesalveti, inerente *"... la possibilità, per il Comune, di ricorrere indifferentemente – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2013 – alle varie tipologie di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, garantendo comunque il rispetto del limite complessivo del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato in servizio nell'ente"*. La sezione, dapprima, riprende l'arresto della Consulta (sentenza citata) che ha espresso il seguente principio di diritto: *"... nel dichiarare infondata – con sentenza 6 luglio 2012, n. 173 – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del citato d.l. n. 78, ha ritenuto che la norma in discorso – legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – da un lato ha posto un obiettivo di 'contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato'; dall'altro lato, ha 'lascia[to] alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste'. Con la conseguenza – conclude la sentenza – che ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009"*. Quindi, in applicazione di detto principio nonché degli indirizzi espressi dalle sezioni riunite, afferma e conclude:

"In precedenza, nello stesso senso si erano espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione 17 aprile 2012, n. 11, resa su questione di massima in funzione nomofilattica, affermando che 'i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale' e che, a determinate condizioni, gli enti locali ben possano conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa, stabilito dalla citata norma, 'ag[endo] indifferentemente su ciascuno dei livelli di spesa previsti in bilancio per le varie tipologie di personale non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato'. Con il che, la norma si presenta rispettosa delle prerogative di autonomia degli enti, consentendo loro 'la libera allocazione di risorse all'interno di prestabiliti limiti complessivi' e, dunque, riconoscendo l'adattabilità del vincolo alle loro esigenze operative, ferma restando l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate'. Conclusivamente, l'ente, nell'ambito della propria autonomia, è senz'altro legittimato ad individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l'esercizio delle sue funzioni, ferma restando l'inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010".

Dato atto che:

- l'Aran il 6.8.2012 con parere Ral 1398 ha rilevato che "Si coglie l'occasione per precisare che, attualmente, il contratto di somministrazione trova la sua regolamentazione esclusivamente negli artt. 20-28 del D. Lgs.n.276/2003. Gli enti del comparto, conseguentemente, non possono continuare ad applicare, neppure in via meramente analogica, le disposizioni del CCNL del 14.9.2000 concernenti il diverso istituto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Indicazioni in tal senso sono state fornite dal Ministero del Lavoro non solo con la circolare n.25/2004, ma anche con quella 7/2005, che conferma l'impossibilità di estendere al contratto di somministrazione i precedenti vincoli contrattuali stabiliti per il contratto di fornitura di lavoro temporaneo". La Circolare n. 25 del 2004 tra l'altro afferma che " E' invece venuta meno l'efficacia delle clausole contrattuali che escludevano il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni, così come quelle che prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione di contratti ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196".



- il calcolo fatto nel passato sul personale in servizio era calcolata su n. 80 dipendenti e dunque la percentuale calcolata secondo i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, era pari a massimo 6 lavoratori somministrati e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00 (come da disposizione n. 158 del 2012);
- i limiti più stringenti seguiti fino ad oggi di cui sopra sono dunque oggi da ritenere superati per tutto quanto detto sopra per cui il tetto di spesa diventa del 50% complessivo della spesa sostenuta nel 2009 per tutte le tipologie che dunque diventa sul cap. 20 di € 292.725,50. Mentre non è più previsto il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore;
- l'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, disciplina la materia delle forme di lavoro flessibile e nel caso di specie l'esigenza temporanea è legata alla necessità di coprire posti che attualmente sono non coperti secondo le modalità previste dalle regole sopra citate e nel rispetto dei tetti previsti dalle norme vigenti e dalla Regione Campania;
- l'art. 36, comma 2, citato stabilisce che resta ferma la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
- l'attuale CCNL per il lavoro somministrato è del 27.2.2014;
- la recente Circolare n. 18 del 2014 del Ministero del Lavoro ha affrontato alcune delle novità normative;
- con Disposizione n. 331 del 20.10.2014 avente ad oggetto "PATTO DI STABILITA' - LIMITI - SPESE PERSONALE - D.L. N. 90 DEL 2014 - RETTIFICA DISPOSIZIONE N. 300 DEL 26.9.2014 - COMANDI - PRESA D'ATTO INTERPRETAZIONI CORTE DEI CONTI - TETTO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010 - DETERMINAZIONI", al punto 9 si stabiliva di dare atto che con riferimento al tetto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e da art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011, l'impegno spesa complessivo 2009 per tutte le tipologie di voci era pari a € 585.451,00 e dunque il tetto del 50% è pari ad un tetto complessivo nel 2014 non superabile di € 292.725,50, tetto che potrà essere spalmato su una o più delle singole voci indicate nella norma.

Dato atto che :

- con la Disposizione n. 336 del 24.10.2014 avente ad oggetto "Determina AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 bando tipo. indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara, emanata ai sensi degli articoli 64, comma 4bis e 46, comma 1bis, del codice dei contratti pubblici - Comma 2-bis dell'art. 38 e comma 1ter, dell'art.46, del codice - Stazione unica appaltante - L.R. n. 16 del 7 agosto 2014 art. 1, comma 28, che modifica comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28 - determinazioni, si prendeva atto delle recenti modifiche legislative in punto di procedure di gare, oggetto di grosse criticità e dubbi applicativi, della sopravvenuta normativa sulla stazione unica appaltante regionale, ancora non attiva nonostante una richiesta presenta, della dotazione organica ancora carente di figure interne all'azienda necessarie per affrontare con velocità e snellezza alcune procedure, nonostante la presenza di figure di supporto al RUP appositamente nominate, dei carichi di lavoro che rendono estremamente difficile approntare una procedura corretta nei tempi previsti prima della scadenza del servizio, sia per i carichi di lavoro attuali, e che fino alla attivazione della stazione unica appaltante di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, come modificato ad agosto del 2014, questa Azienda continuerà a svolgere autonomamente le procedure di scelta del contraente, dando atto che dalle prossime procedure di selezione si dovrà tenere conto di tutto quanto sopra riportato in preambolo e motivazione definendo delle soluzioni tecnico giuridiche in coerenza, per quanto possibile con l'ermeneutica riportata e che la procedura per la scelta del contraente quando ci sia la necessità per legge di individuare un numero utile a garantire la concorrenza, secondo quanto previsto nel Disciplinare per l'acquisizione in economia di forniture e servizi necessari per lo svolgimento delle attività aziendali, sia effettuata mediante sorteggio nel rispetto di quanto riportato nella Determina dell'AVCP n. 2 del 6 aprile 2011 al punto 2.5, prevedendo che tra le ditte da invitare ci sia anche la ditta aggiudicataria uscente in base alla Giurisprudenza richiamata nella predetta disposizione;
- l'art. 6 del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 5 E 60, DELLA L. N. 190 DEL 2012 - 2014-2016 prevede che "L'Azienda procede, compatibilmente con i carichi di lavoro, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, alla



aggiudicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto all'art.125, comma 10, lettera c, del medesimo Decreto e dal Disciplinare aziendale per l'uso della cassa economica e delle spese in economia”;

Dato atto che :

- ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.lgs. n. 163 del 2006 “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- c'è un tema specifico che riguarda i **servizi esclusi o parzialmente esclusi** per i quali l'ANAC e l'AVCP chiariscono la disciplina di cui agli artt. 20 e 27 del codice dei contratti; per questi servizi (vedasi l'AVCP nel Parere n.79 del 9/05/2013) si chiarisce che quelli di cui all'Allegato II B al d.lgs. n. 163/2006, sono soggetti alla disciplina dell'art. 20 del Codice dei contratti e alle regole cui la stessa Amministrazione si auto vincola nella lex specialis di gara.
- Nel [Parere sulla Normativa del 23/09/2010 - rif. AG32/2010](#) d.lgs 163/06 Articoli 20 - Codici 20.1, è detto nella fattispecie dei contratti di somministrazione di lavoro la stazione appaltante può prevedere, negli atti di gara, l'applicazione di disposizioni del Codice ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 20. Ma è comunque tenuta ad applicare, nell'aggiudicazione dei servizi ricompresi nell'Allegato IIB, anche quelle norme del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, seppure non richiamate nell'art. 20, siano state espressamente inserite nel bando o comunque negli atti di gara, poiché in questo caso l'Amministrazione si “autovincola” al rispetto delle stesse (cfr. Avcp deliberazioni n. 4/2010, n. 36/2009, n. 10/2009, n. 7/2009).
- Nella [Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355](#) d.lgs 163/06 Articoli 20 - Codici 20.1, è detto in materia di affidamento di servizi di cui all'allegato IIB, la deroga all'applicazione di una larga parte degli articoli del codice non implica che tali disposizioni non possano essere applicate dalle stazioni appaltanti. Nel rispetto del principio di “auto vincolo”, le norme del codice espressamente citate nella lex specialis devono essere applicate integralmente.
- Nella [Deliberazione n. 4 del 14/01/2010 - rif. VISF/GE/09/55260](#) d.lgs 163/06 Articoli 20 - Codici 20.1, si dice che nell'affidamento di servizi di cui all'allegato II B, la stazione appaltante deve seguire anche le norme che, sebbene non richiamate nell'art. 20 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, siano state espressamente inserite nel bando e negli altri documenti di gara, poiché in questo caso la stazione appaltante si “autovincola” al rispetto di tali norme.
- Nella Deliberazione n. 102 del 05/11/2009 d.lgs 163/06 Articoli 20 - Codici 20.1, è detto sebbene i servizi rientranti nell'allegato II B del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 siano soggetti, a stretto rigore, solo alle norme richiamate dall'art. 20 del D.Lgs. 163/2006, oltre a quelle espressamente indicate negli atti di gara (in virtù del c.d. principio di autovincolo), quando il valore dell'appalto è decisamente superiore alla soglia comunitaria è opportuna anche una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 del D.Lgs. 163/2006 come applicabile anche ai contratti c.d. esclusi.
- Si pensi ancora alla sentenza del T.A.R. LAZIO di ROMA - SENTENZA 1 marzo 2012, n.2108 chiarisce alcuni punti del servizio in oggetto in modo molto analitico e utile. In particolare chiarisce che al riguardo la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 1/2008) ha chiarito che anche per i servizi parzialmente esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei Contratti del 2006, quali quelli elencati nell'Allegato II B resta ferma la necessità di rispettare le regole generali di diritto interno e i principi del diritto comunitario, per effetto dell'operatività congiunta degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006.
- L'AVCP nel [Parere di Precontenzioso n. 14 del 29/07/2014 - rif. PREC 56/14/S](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 27, 38, 46 - Codici 20.1, 27.1, 38.1, 46.1.1 - Servizi esclusi All. II B d.lgs. n. 163/2006. Art. 38 d.lgs. 163/2006 – ha chiarito che il principio espresso dall'art. 38, del D.lgs. n. 163/2006, secondo il quale la partecipazione alle gare pubbliche richiede, in capo ai partecipanti, il possesso di inderogabili requisiti di moralità, rappresenta un principio di carattere generale che si applica anche alle gare tese all'affidamento di servizi di cui all'Allegato IIB. Si tratta, infatti, di un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l'esigenza che il soggetto che contrae con l'amministrazione sia "affidabile" e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza (cfr. Cons. Stato, VI, 21 maggio 2013, n. 2725). Pertanto, seppure nei servizi esclusi non possa esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e gli stessi vincoli procedurali, resta inderogabile il principio che i soggetti debbano avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti vada verificato. Alla stazione ap-



paltante deve essere sempre consentito di accertare l'affidabilità del soggetto con cui contrae, e tale soggetto, anche se il contratto sia escluso, deve rendere le dichiarazioni che consentono alla stazione di verificare la sua affidabilità morale.

- Nella [Deliberazione n. 4 del 12/02/2014 - rif. Fascicolo n. 1272/2013](#) d.lgs 163/06 Articoli 1, 20 - Codici 1.1, 20.1, è chiarito che nell'allegato II B del Codice dei contratti trovano applicazione, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/06 le prescrizioni in materia di specifiche tecniche e obbligo di post-informazione, nonché i principi generali previsti dal codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'obbligo di gara con invito rivolto ad almeno cinque concorrenti e la verifica dei requisiti morali di cui all'art. 38.

- Nel [Parere sulla Normativa del 03/07/2013 - rif. AG 8/13](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 38 - Codici 20.1, 38.1.1, è stabilito che il principio espresso dall'art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006, in base al quale la partecipazione alle gare pubbliche richiede il possesso, in capo ai partecipanti, di inderogabili requisiti di moralità, rappresenta un principio di carattere generale che trova applicazione anche nelle gare dirette all'affidamento di servizi di cui all'Allegato IIB. Si tratta, infatti, di un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l'esigenza che il soggetto che contrae con l'Amministrazione sia "affidabile" e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza" (cfr. Cons. Stato, VI, 21 maggio 2013, n. 2725). Conseguentemente, il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 38, comma 1, lett. d), è applicabile anche agli appalti di contratti c.d. esclusi di cui all'art. 20, i quali - al pari delle concessioni di servizi - sono, appunto, esclusi dall'applicazione integrale del Codice medesimo.

- Nel [Parere di Precontenzioso n. 142 del 20/06/2014 - rif. PREC 110/14/S](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 27, 46, 83, 86, 87 - Codici 20.1, 27.1, 46.1.1, 83.1, 86.1, 87.1, chiarisce che gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, che prevedono l'obbligo per le stazioni appaltanti di specificare nel bando i cosiddetti "oneri da interferenza" e l'obbligo per i concorrenti di specificare nelle proprie offerte i cosiddetti "oneri da rischio specifico", non si applicano, neppure in via di eterointegrazione degli atti di gara, alle procedure per l'affidamento di servizi di cui all'Allegato II-B, se non nell'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia auto vincolata ad osservarle, richiamandole espressamente nella lex specialis di gara (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2014 n. 280; Id., sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; TAR Toscana, sez. I, 20 febbraio 2014 n. 338; TAR Piemonte, sez. I, 22 novembre 2013 n. 1254; Id., sez. I, 21 dicembre 2012 n. 1376; cfr. AVCP parere 10 aprile 2014 n. 67). Qualora nel bando la stazione appaltante non si sia autovincolata ad osservare la disciplina di dettaglio di cui agli artt. 86 e 87 del Codice, nella propria offerta l'impresa dovrà specificarli nell'ambito della fase (eventuale) di verifica dell'anomalia del ribasso, quando dovrà giustificare la sostenibilità e l'attendibilità della propria offerta economica, anche al lume dell'incidenza degli oneri per la sicurezza che, in quella occasione, dovranno essere quantificati.

- L'AVCP nel [Parere di Precontenzioso n. 139 del 20/06/2014 - rif. PREC 89/14/S](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 86, 87 - Codici 20.1, 86.1, 87.1 - Appalti di servizi esclusi (All. II-B al Codice) - Artt. 86 e 87 del Codice - Esclusione per omessa specificazione degli oneri per la sicurezza in fase di offerta - limiti - chiarisce che in un appalto rientrante nel novero dei servizi esclusi di cui all'Allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui la stazione appaltante si sia autovincolata alla disciplina di dettaglio di cui agli artt. 82, 86 e 87 del D. Lgs. n. 163/2006, e l'impresa abbia già formalmente indicato gli oneri della sicurezza nella propria offerta, la stazione appaltante, nell'ambito della fase di verifica dell'anomalia del ribasso, è tenuta a chiedere all'impresa di giustificare la sostenibilità e l'attendibilità della propria offerta economica, alla luce dell'incidenza del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza ed in relazione all'incidenza percentuale delle spese generali e dell'utile di gestione che non possono essere completamente azzerate.

- Nel [Parere di Precontenzioso n. 138 del 20/06/2014 - rif. PREC 88/14/S](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 86, 87 - Codici 20.1, 86.1, 87.1, chiarisce che nelle procedure di affidamento aventi ad oggetto i cosiddetti "servizi esclusi" non trovano diretta applicazione le previsioni degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. n. 163/2006, in tema di obbligatoria specificazione degli oneri di sicurezza aziendali, tranne nel caso in cui il disciplinare di gara lo preveda espressamente a pena di esclusione. L'inidoneità delle norme di dettaglio di cui agli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, ad integrare principi generali non comporta che le imprese concorrenti siano del tutto esonerate dall'osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e dal dovere di quantificare con precisione gli oneri della sicurezza : l'impresa dovrà essere chiamata a specificarli successivamente, nell'ambito della fase di verifica dell'anomalia del ribasso, allorché dovrà giustificare la sostenibilità e l'attendibilità della propria offerta economica anche alla luce dell'incidenza degli oneri per la sicurezza, che solo in tale occasione dovranno essere compiutamente specificati.

- Nel [Parere di Precontenzioso n. 33 del 13/03/2013 - rif. PREC 276/12/S](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 86 - Codici 20.1, 86.1, si dice che in caso di indizione di gara per l'affidamento di servizi di cui all'allegato II B



del d. lgs. n. 163/2006, *non sono applicabili gli artt. 86, commi 3 bis e 3 ter e 87 co. 4 del d.lgs. n. 163/2006 e dunque i concorrenti non sono tenuti alla indicazione degli oneri di sicurezza, ove, ai sensi della lex specialis di gara, condividano la valutazione della stazione appaltante che aveva stimato il costo per la sicurezza pari a zero.*

Nel [Parere di Precontenzioso n. 67 del 10/04/2014 - rif. PREC 208/13/F](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 73, 87 - Codici 20.1, 73.1, 87.1, chiarisce che in assenza di un vincolo espressamente previsto nel bando di gara, afferente gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante non può escludere automaticamente l'impresa che nella propria offerta non abbia quantificato i relativi costi di sicurezza aziendale, rinviando alla successiva fase dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta la richiesta dei giustificativi in merito agli elementi costitutivi dell'offerta economica presentata. Pertanto, è corretto l'operato della S.A. che ha ammesso l'impresa aggiudicataria, ancorché l'offerta da essa presentata non quantificasse anche i costi da sicurezza aziendale, ma avendo comunque proceduto con la richiesta di giustificazioni in merito.

- Nel [Parere di Precontenzioso n. 79 del 09/05/2013 - rif. PREC 259/12/S](#) d.lgs 163/06 Articoli 20 - Codici 20.1, è chiarito che il servizio di somministrazione di lavoro è ricompreso tra i servizi della categoria n. 22, Allegato II B al D.lgs. n. 163/2006, soggetti alla disciplina di cui all'art. 20, del codice. Pertanto, salvo i casi in cui sia la stessa Amministrazione ad auto vincolarsi nella lex specialis di gara, la procedura di affidamento di tali servizi non è soggetta all'obbligo di verifica di congruità delle offerte di cui all'art. 86, del D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. Avcp AG 32 del 23 settembre 2010).

- Nel [Parere di Precontenzioso n. 33 del 13/03/2013 - rif. PREC 276/12/S](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 56 - Codici 20.1, 56.1, è detto che in caso di indizione di gara per l'affidamento di servizi di cui all'allegato II B del d. lgs. n. 163/2006, è legittima una procedura negoziata che garantisca, tramite sorteggio ai sensi degli artt. 20 e 27, la partecipazione di un numero congruo di operatori economici. Conseguentemente, l'amministrazione ha seguito correttamente la procedura di gara per come disciplinata dalle disposizioni su riportate che, nel prevedere una procedura di gara accelerata, garantiscono comunque la partecipazione di un numero congruo di operatori economici. Né possono considerarsi violati i principi generali che presiedono alle pubbliche gare. In particolare, il principio di economicità è stato rispettato, posto che l'amministrazione ha predeterminato il numero massimo di operatori da selezionare, pur nel rispetto del numero minimo fissato per legge (n.5), ed anzi ha raddoppiato detto limite fino al numero di 10 operatori. Né d'altro canto è esigibile che la stazione appaltante possa svolgere una procedura negoziata con un numero eccessivo di concorrenti, posto che detta procedura si caratterizza per la speditezza, economicità ed informalità che altrimenti ne verrebbero frustrate.

- La scelta delle ditte da invitare può avvenire dopo apposito sorteggio, con il metodo dalla Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'AVCP al punto 2.5, che come da normativa vigente ex art. 27 del Codice appalti, prevede almeno cinque ditte comprendendo in queste ovviamente anche la ditta aggiudicataria attuale in base alla Giurisprudenza sopra richiamata.

- Sempre la sentenza del TAR LAZIO di ROMA - SENTENZA 1 marzo 2012, n.2108 chiarisce altri punti interessanti anche con riferimento Servizi di cui all'allegato IIB ma valevole anche per gli altri. In particolare chiarisce le modalità di trasparenza da applicare alle gare con un valore sopra la soglia comunitaria in coerenza con la Commissione dell'Unione europea con la comunicazione interpretativa 1° agosto 2006 'relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»', pubblicata nella G.U.U.E. 1° agosto 2006, n. C 179. Il tutto in piena coerenza anche con quanto attiene alla stessa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con la Deliberazione n. 102 del 5.11.2009. La pronuncia è interessante anche relativamente alla procedura di inviti da rispettare che dovrà in ogni caso prevedere obbligatoriamente l'invito al gestore uscente del servizio, in base al principio giurisprudenziale per cui "il privato che ha precedentemente svolto presso l'amministrazione lo stesso servizio cui si riferisce la trattativa privata, in relazione alla quale censura il mancato invito, si trova ... in una posizione peculiare, che si differenzia dall'interesse semplice di cui sono normalmente titolari i privati di fronte alle analoghe scelte dell'amministrazione ed assume la natura e consistenza dell'interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo" (vedi C. S., IV, 17 febbraio 1997, n. 125; TAR Friuli Venezia Giulia, n. 535/99; Tar Lazio, LT, n. 1580/2006). E comunque l'eventuale scelta dell'Amministrazione di non interpellarla ai fini della presentazione di un'offerta in una gara senza bando avrebbe dovuto essere specificamente motivata (vedi CdS, VI, n. 4295/2006).

- Nel [Parere di Precontenzioso n. 197 del 20/11/2013 - rif. PREC 86/13/L](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 49 - Codici 20.1, 49.1, 49.1.1, è chiarito che in un appalto di servizi di cui all'allegato B del D. Lgs. n. 163/2006, è illegittima la clausola del bando che escluda il ricorso all'istituto dell'avvalimento, in quanto



contrastante con la normativa nazionale e comunitaria, (cfr. AVCP Determinazione n. 2/2012, Parere n. 174/2012 e n. 22/2011, cfr. anche ex multis C. di S. Sez. III, n. 6040/2011).

- Nel [Parere di Precontenzioso n. 128 del 17/07/2013 - rif. PREC 119/13/F](#) d.lgs 163/06 Articoli 20, 49 - Codici 20.1, 49.1, 49.1.1, è chiarito che in assenza di un espresso richiamo nel bando di gara, non potrebbe farsi automatica e diretta applicazione dell'obbligo formale sancito dall'art. 49, secondo comma, del D. Lgs. n. 163/2006, qualora si tratti di procedura avente ad oggetto l'affidamento di un appalto di servizi rientrante nell'Allegato II-B al D. Lgs. n. 163/2006. Resta comunque fermo il dovere della stazione appaltante di procedere, prima della stipula del contratto, alla verifica d'ufficio circa l'assenza di precedenti penali e di altre circostanze impeditive a carico di tutti gli altri amministratori e direttori tecnici della società ausiliaria.

Dato atto che :

- sul sito dell'ANAC è stata pubblicata a tal proposito la [Bozza di Determinazione: Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 \(nuova disciplina del soccorso istruttorio\)](#), sulla quale è prevista la Consultazione on line e l'invio delle osservazioni **entro il 19 novembre 2014**. Come riportato sul sito "La bozza di Determinazione 'Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163' si prefigge lo scopo di fornire guida ed assistenza alle stazioni appaltanti, nell'individuazione delle omissioni, incompletezze ed irregolarità sanabili con riferimento agli elementi e alle dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, riconducibili alle diverse categorie delle cause tassative di esclusione già oggetto di disamina nella Determinazione n. 4/2012, verificandone le disposizioni di riferimento ed evidenziandone il carattere di resistenza, ovvero di cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina. Data **la rilevanza ed il carattere innovativo dell'argomento**, l'Autorità ha deliberato di effettuare una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni coinvolte sul testo della futura determinazione".

- sul sito dell'ANAC è stato pubblicato a tal proposito il **Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture Bozza di schema di disciplinare di gara**. Sul sito è riportato che "L'articolo 64, comma 4-bis, del Codice stabilisce che bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità. Al fine di adempiere al disposto normativo, l'Autorità ha elaborato un modello per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari. Tale bando-tipo riguarda tutti gli appalti di servizi e forniture ad eccezione dei servizi di pulizia per i quali occorre fare riferimento al bando-tipo n.1/2014. Lo scopo del bando-tipo è quello di regolare gli aspetti comuni alle molteplici e diversificate tipologie di appalto presenti nel settore, così da omogenizzare i comportamenti delle stazioni appaltanti e semplificare l'attività di predisposizione della documentazione di gara, con benefici attesi in termini di maggiore partecipazione alle gare e riduzione del contenzioso. Il bando-tipo potrà costituire il punto di riferimento per elaborare, anche sulla base delle osservazioni provenienti dagli operatori del mercato, modelli per ulteriori procedure o sistemi di affidamento, ovvero modelli specifici di settore su materie o ambiti che l'Autorità riterrà particolarmente rilevanti o critici. Il modello assume la forma di uno schema disciplinare di gara nel quale, oltre a ad essere riprodotte le cause tassative di esclusione già indicate nella determinazione n. 4/2012, sono contenute le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della procedura gara. In particolare, il modello prevede l'aggiudicazione dei contratti secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed evidenzia gli aspetti fondamentali delle procedure di affidamento, quali la necessità di effettuare un'attenta progettazione e programmazione dei servizi/forniture e di utilizzare strumenti volti a promuovere la concorrenza in gara e a favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese. **I soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 20 novembre 2014, ore 18.00**. Il detto schema di bando-tipo "tiene conto delle modifiche al Codice contenute nell'art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, in materia regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara. In merito, si rammenta alle stazioni appaltanti che, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 38, è necessario stabilire nel bando di gara la sanzione pecuniaria in caso di irregolarità essenziale, per un importo compreso tra l'1 per mille e l'1 per cento del valore della gara".

Considerato che:

- l'art.22, comma 5, d.lgs. n. 276 del 2003 stabilisce che in caso di contratto di somministrazione, il

- prestatore di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
- la Corte dei Conti in alcune pronunce ha chiarito che la procedura degli appalti va seguita nei casi di servizi che rientrano nei due allegati A e B del Codice appalti di cui al D.lgs. n. 163 del 2006 (vedasi sezione Regionale di controllo per la Calabria delibera n. 144 del 2008 e sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 7 del 2009);
 - ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 163 del 2006 il codice degli appalti non si applica ai contratti pubblici concernenti contratti di lavoro;
 - il servizio di cui sopra rientra all'allegato II B, categoria 22, del codice appalti;
 - ai sensi dell'art.27 del codice suddetto l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto;
 - ai sensi del Documento dell'Autorità AVCP " Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06, pubblicato sul sito (Aggiornamento al 22 luglio 2010), in merito ai quesiti di natura generale (vedasi quesiti 17 e 18) si specifica che nel caso di affidamento di servizi elencati nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, il regime giuridico applicabile nella fattispecie è quello previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale tali servizi risultano disciplinati "esclusivamente" dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Tuttavia, ai sensi dell'art. 27 dello stesso Codice, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si tratta, quindi, di servizi sottratti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici ma assoggettati a principi di evidenza pubblica e di buon andamento della pubblica amministrazione, i quali prescindono dalla qualificazione della tipologia della prestazione da appaltare, e quindi dal settore di appartenenza. In linea con il dettato normativo e coerentemente alla "Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della U.E. del 1° agosto 2006, n. C 179, l'Autorità ha peraltro già elaborato alcune indicazioni in merito con il Comunicato del Presidente in data 30 novembre 2007 evidenziando, tra l'altro, l'esigenza che tali affidamenti siano comunque preceduti da "un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione". Alla stregua di ciò, gli appalti in questione sono, quindi, da assoggettare all'obbligo di versamento del contributo all'Autorità e di trasmissione dei relativi dati. Per il calcolo del valore complessivo dell'appalto da assumere come base d'asta, e per la quantificazione della contribuzione all'Autorità ci si può utilmente riferire a quanto disciplinato dall'art. 29 del Codice dei contratti. Tale fattispecie, per la quale non si è allo stato tenuti alla comunicazione dei dati nelle forme espressamente previste nel comunicato presidenziale del 4 aprile 2008, risulta comunque assoggettata agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, II periodo del Codice, per i quali l'Autorità si è riservata di render note successivamente le specifiche modalità di trasmissione dei dati;
 - la sezione regionale di controllo Lombardia, con delibera n. 236 del 2013 ha chiarito la natura della prestazione di servizi che si atteggia con carattere di complessità e continuità tali da richiedere una stabile organizzazione imprenditoriale, che risulta esclusa in caso di unicità, singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale, con assunzione del rischio di esecuzione dell'opera a carico dell'assuntore della prestazione;
 - nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato (Cfr. Consiglio di Stato, V^ sezione sent. n. 8/2009. Circa il superamento sul piano probatorio della diversificazione concettuale fra obbligazione di mezzi e di risultato in tema di colpa medica, cfr. Cass. SS.UU. sent. n.15781/2005 e n.577/2008);

Accertato, altresì, che:



1. l'art. 6-bis, comma 1, del Codice appalti dispone che dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
2. con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012) l'AVCP:
 - a. individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici;
 - b. istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport), dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
 - c. stabilisce i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012:

- a. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- b. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- c. i concorrenti devono obbligatoriamente a pena di inammissibilità inserire nella busta il codice PasSOE rilasciato dal sistema AVCPass

Dato atto che ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.lgs. n. 163 del 2006 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

"L'articolo 64, comma 4-bis, del Codice stabilisce che bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità; infatti il comma stabilisce che "I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione **delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis**. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo".

I documenti di gara attualmente utilizzati da questa Azienda sono adeguati alla Determina AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012.

Pur trattandosi di tipologia di procedura diversa in quanto trattasi di servizi di cui all'Allegato IIB del codice e trattandosi di procedura con invito ad almeno cinque operatori, ci sono alcuni chiarimenti in merito alle cause di esclusione nei due documenti pubblicati da ANAC che vanno sicuramente studiati ai fini della applicazione alla procedura in oggetto.

Ritenuto, dunque, alla luce di tutto quanto sopra adeguare la Lettera di invito e i suoi allegati:

- Allegato 1: Modello di Istanza di partecipazione per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi, gli operatori ex art. 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f)bis del Codice Appalti
- Allegato 1/ter: Modello di Dichiarazione soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettere b) e m-ter), e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
- Allegato 1/quater: Modello di Dichiarazione soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
- Allegato 2: Modello di Offerta tecnica;
- Allegato 3: Modello di Offerta economica;

ai due documenti pubblicati da ANAC e sui quali sono in corso le osservazioni da presentarsi entro il 19 ed



entro il 20 novembre 2014;

Dato atto che il CIG assegnato alla gara sarà quello generato dal sistema e inserito successivamente nella lettera di invito;

Ritenuto opportuno rimandare a successivo atto l'individuazione degli operatori da invitare per l'oggetto del servizio dall'**Albo informatico che è il registro elettronico** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che contiene tutte le informazioni utili e i riferimenti di ogni agenzia autorizzata o accreditata. L'individuazione avverrà mediante sorteggio tra tutte quelle inserite nel detto Albo sul sito www.cliclavoro.gov.it;

Dare atto che la scelta delle ditte da invitare avverrà dopo apposito sorteggio, con il metodo dalla Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'AVCP al punto 2.5, che come da normativa vigente ex art. 27 del Codice appalti, prevede almeno cinque ditte comprendendo in queste ovviamente anche la ditta aggiudicataria attuale in base alla Giurisprudenza sopra richiamata;

Accertato che:

l'art. 20 del D.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che "L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'*allegato II B* è disciplinata esclusivamente dall'[articolo 68](#) (specifiche tecniche), dall'[articolo 65](#) (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'[articolo 225](#) (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)".

L'art. 27 stabilisce che "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento *deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto ...* Si applica altresì l'[articolo 2](#), commi 2, 3 e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'[articolo 118](#)".

il Disciplinare per l'acquisizione in economia di forniture e servizi necessari per lo svolgimento delle attività delle Aziende, approvato con delibera di CDA n. 140 del 08.09.2011 ne prevede il procedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare gli artt.4, comma 2, 16 e 17;
- la propria competenza per effetto della Deliberazione Consiliare n. 45 del 9.5.2014 e dell'art. 27, comma 5, della L.R. n. 21/2002;
- gli artt.19, comma 1, lettera e), 27 e 125, comma 10, lettera c), del del D.lgs. n. 163 del 2006;
- il Disciplinare per l'acquisizione in economia di forniture e servizi necessari per lo svolgimento delle attività delle Aziende approvato con delibera di CDA n. 140 del 08.09.2011;
- la direttiva Bolkestein, formalmente direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno recepita dall'Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010;
- il DPGR n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania;
- il DPR n. 207 del 2010 e gli artt.329 e ss. che disciplinano le procedure in economia;
- la nota dell'Assessore al Diritto allo studio pervenuta al prot. n. 2011/1996 del 5.4.2011 relativa alla clausola della risoluzione anticipata;
- la Circolare n. 2\2007 del 12.2.2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - UPPA;
- il regolamento sull'ordinamento del personale all'art.10;
- tutta la normativa e gli atti sopra richiamati;

DISPONE



per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

1. di dare atto che gli elementi essenziali della procedura per l'individuazione dell'operatore che dovrà offrire il Servizio di **"Ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'Azienda ADISU Federico II"**, saranno indicati nella procedura per la scelta del contraente che avverrà con apposita lettera di invito che terrà conto della normativa vigente, delle relative interpretazioni date e delle regole richiamate come auto vincolo dalla stazione appaltante, trattandosi di servizio disciplinato **dagli artt. 20 e 27 del Codice appalti**;
2. di dare atto che la lettera di invito con allegati :
Allegato 1: Modello di Istanza di partecipazione per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi, gli operatori ex art. 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f)bis del Codice Appalti
Allegato 1/ter: Modello di Dichiarazione soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettere b) e m-ter), e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
Allegato 1/quarter: Modello di Dichiarazione soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
Allegato 2: Modello di Offerta tecnica;
Allegato 3: Modello di Offerta economica;
saranno aggiornati ed adeguati per quanto ritenuto necessario e compatibile con la procedura individuata dal legislatore per i Servizi di cui all'allegato 2B del codice appalti, alla Determina AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 e alla ["bozza di determinazione: criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 \(nuova disciplina del soccorso istruttorio\) ANAC](#) e per quanto ritenuto compatibile e applicabile, considerata la natura del servizio, al bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture bozza di schema di disciplinare di gara – ANAC;
3. di dare atto che vista l'urgenza di provvedere in considerazione delle proroghe già date sul servizio, decorso il termine per le osservazioni e dunque successivamente al 20 novembre, si provvederà ad approvare i documenti di cui al punto precedente, e comunque entro il termine del 30.11.2014, salvo determinazioni che dovessero essere pubblicate da ANAC prima della detta data che comportino ulteriori chiarimenti diversi da quelli già evidenziati;
4. di dare atto che il CIG sarà quello generato dal sistema e che verrà inserito nella lettera di invito;
5. di dare atto che la scelta delle ditte da invitare avverrà dopo apposito sorteggio, con il metodo dalla Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'AVCP al punto 2.5, che come da normativa vigente ex art. 27 del Codice appalti, prevede almeno cinque ditte comprendendo in queste ovviamente anche la ditta aggiudicataria attuale in base alla Giurisprudenza sopra richiamata;
6. di dare atto che in adempimento della normativa sopra citata l'aggiudicazione verrà comunicata sul sito con il relativo Allegato C – Attestato AI SENSI DELL'ARTICOLO 331, COMMA 3, DEL DPR N. 207 DEL 2010 (Autorità dei Contratti Pubblici nel documento "Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 7, comma 8, del D.LGS. n. 163/06 (Aggiornamento al 22 luglio 2010), sul sito, quesito A17 - Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della U.E. del 1° agosto 2006, n. C 179 – AVCP Comunicato del Presidente in data 30 novembre 2007);
7. di dare atto che **il Servizio AA.GG. e il Supporto legale al RUP** supporteranno il RUP negli obblighi informativi all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, sistema SITAR;
8. di trasmettere copia della presente **al Servizio Personale** per competenza;
9. di dare mandato **all'ufficio AA.GG.** per l'invio di nota di trasmissione a firma del Direttore per trasmissione copia della presente al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.24, comma 4, della L.R. n. 21 del 2002.

*Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Pagliarulo*



FEDERICO II

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

A.Di.S.U. Federico II via Alcide De Gasperi, 45 • 80133 Napoli
centralino +39 081.760.31.11 • fax +39 081.760.32.03
p.i. 03397460639 • c.f. 80047560638

cec-pac: adisufederico2.na.protocollo@pa.postacertificata.gov.it
pec: protocollo@pec.adisufederico2.it
www.adisufederico2.it • mail: info@adisufederico2.it